

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: attuazione a livello di ordinanza

Modifica dell'ordinanza sull' energia (OEn, 730.01)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla legge attuale

Stato al 21 febbraio 2024 (progetto preliminare)

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<i>Ingresso</i> vista la legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne),	<i>Ingresso</i> visti la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne) e l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),
<i>Art. 1</i> La presente ordinanza disciplina: a. la garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità; b. la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c. l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d. i bandi di gara per misure di efficienza; e. le garanzie per la geotermia; f. l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g. il supplemento rete; h. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; i. le misure di promozione nel settore dell'energia; j. la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k. la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.	<i>Art. 1 lett. a, a^{bis} e h^{bis}</i> La presente ordinanza disciplina: a. la garanzia di origine dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; - a^{bis}. la garanzia di origine per combustibili e carburanti di cui all'articolo 4a; h^{bis}. i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità;
	<i>Capitolo 2: Garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità</i>
	<i>Sezione 1: Garanzia di origine per l'elettricità</i>
	<i>Art. 3a</i> Garanzie di origine della Confederazione La Confederazione può vendere garanzie di origine per l'elettricità che produce e immette in rete all'acquirente dell'elettricità o a terzi.
	<i>Sezione 2a: Garanzia di origine per combustibili e carburanti</i>
	<i>Art. 4a</i> Campo d'applicazione La presente sezione si applica: a. ai combustibili e carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (biocombustibili e biocarburanti); b. all'idrogeno non prodotto a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno di origine non biologica).

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<i>Art. 4b</i> Obblighi ¹ I produttori di combustibili e carburanti devono registrare l'impianto di produzione nel sistema dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l'organo d'esecuzione i combustibili e carburanti prodotti. ² Gli importatori di combustibili e carburanti devono registrare l'impianto di produzione all'estero nel sistema dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso lo stesso organo i combustibili e carburanti importati. ³ Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione. ⁴ I proprietari di scorte obbligatorie che introducono in una scorta obbligatoria biocombustibili e biocarburanti liquidi per almeno 12 mesi devono registrare la scorta obbligatoria presso l'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso lo stesso organo i biocombustibili e biocarburanti liquidi che escono dalla scorta obbligatoria. ⁵ Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2: - i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di biocombustibile o idrogeno di origine non biologica che non viene utilizzato come carburante; - gli importatori che: - importano carburanti come mezzi d'esercizio nel serbatoio di un veicolo o in un bidone di scorta, - importano idrogeno all'interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d'esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta, - dispongono di una garanzia di origine estera per i combustibili e i carburanti importati.
	<i>Art. 4c</i> Annullamento ¹ I proprietari di garanzie di origine per combustibili o carburanti devono annullarle se il relativo combustibile o carburante: - viene fornito a consumatori finali o a una stazione di servizio; - è utilizzato per consumo proprio; - viene convertito in altro vettore energetico; - viene esportato all'estero e la garanzia di origine svizzera non è riconosciuta all'estero; - è immagazzinato in una scorta obbligatoria per almeno dodici mesi. ² Devono effettuare l'annullamento entro un mese.
<i>Art. 5</i> <i>Requisiti tecnici e procedura</i> ¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare: - i requisiti della garanzia di origine e la sua validità; - la procedura per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione della garanzia di origine e per il suo annullamento;	<i>Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e</i> ¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare: - i requisiti delle garanzie di origine e la loro validità; - la procedura per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione delle garanzie di origine e il loro annullamento;

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
c. i requisiti della registrazione degli impianti per i quali deve essere provata l'origine della produzione, nonché la relativa procedura; d. i requisiti dell'etichettatura dell'elettricità.	e. i requisiti per l'uso delle garanzie di origine.
	Sezione 1b: Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari
	<i>Art. 7b</i> Per determinare i territori adeguati all'utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi: a. protezione del paesaggio; b. protezione della natura, compresa la protezione delle specie; c. protezione dei terreni coltivati inclusa la protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture; d. conservazione della foresta; e. protezione delle acque.
	<i>Art. 9a</i> Impianti solari di interesse nazionale ¹ Nel valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se la distanza tra i campi è esigua, i campi sono interconnessi tra loro e gli spazi vuoti tra i campi sono giustificati oggettivamente. ² I nuovi impianti solari e gli impianti solari rinnovati sono considerati di interesse nazionale se la produzione media prevista da ottobre a marzo è di almeno 5 GWh. ³ Gli impianti solari che vengono ampliati sono considerati di interesse nazionale se il valore soglia secondo il capoverso 2 viene raggiunto dopo l'ampliamento e la produzione media prevista da ottobre a marzo viene aumentata di almeno il 20 per cento o 2,5 GWh.
	Sezione 2a: Incremento della produzione di elettricità in inverno
	<i>Art. 9a^{bis}</i> Progetto in inventario degli oggetti d'importanza nazionale ¹ In particolare si può rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione se la loro attuazione impedirebbe un progetto o ne pregiudicherebbe eccessivamente la realizzazione o l'esercizio.
	<i>Art. 9^{ter}</i> Centrali idroelettriche ad accumulazione per l'incremento della produzione di elettricità in inverno Le centrali idroelettriche ad accumulazione comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l'esercizio delle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'articolo 9a capoverso 3 LAEL.

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<i>Art. 9a^{quater}</i> Provvedimenti di compensazione ¹ Per le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'articolo 9a capoverso 3 LAEl vanno previsti provvedimenti di compensazione supplementari per la protezione della biodiversità e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9a capoverso 3 lettera e LAEl. ² I provvedimenti di compensazione supplementari possono essere attuati presso l'ubicazione dell'impianto o altrove nel Cantone mediante valorizzazione ecologica o paesaggistica o mettendo sotto protezione un perimetro. ³ I costi diretti e indiretti dei provvedimenti di compensazione devono essere proporzionati ai vantaggi economici e al nuovo impatto del progetto sulla biodiversità e sul paesaggio.
	<i>Art. 9a^{quinquies}</i> <i>Ex art. 9a</i>
<i>Art. 10 Condizioni di connessione</i> ³ Se il paragrafo 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono obbligati a collegare l'impianto di produzione di energia al punto di connessione alla rete tecnicamente ed economicamente più favorevole, in modo da garantire l'immissione e l'acquisto di energia. Il produttore si fa carico dei costi di costruzione delle linee di accesso necessarie fino al punto di connessione alla rete, nonché di tutti i costi di trasformazione necessari. La remunerazione dei costi per i necessari potenziamenti della rete si basa sull'articolo 22, paragrafo 3, dello StromVV27.	<i>Art. 10 cpv. 3</i> ³ Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari.
<i>Art. 12 Remunerazione</i> ¹ Se il produttore e il gestore di rete non riescono a raggiungere un accordo, la remunerazione si baserà sui costi sostenuti dal gestore di rete per l'approvvigionamento di energia elettrica equivalente da terzi e sui costi di produzione degli impianti di produzione del produttore stesso; i costi per eventuali garanzie di origine non saranno presi in considerazione. L'equivalenza si riferisce alle caratteristiche tecniche dell'elettricità, in particolare alla quantità di energia e al profilo di potenza, nonché alla controllabilità e alla prevedibilità.	<i>Art. 12 cpv. 1 e 1^{bis}</i> ¹ Il prezzo di mercato medio trimestrale necessario per stabilire la remunerazione corrisponde al prezzo di mercato di riferimento secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia. ^{1bis} La remunerazione minima ammonta a: a. 4,6 ct./kWh per impianti solari con una potenza inferiore a 30 kW; b. 0 ct./kWh per impianti solari con consumo proprio e potenza da 30 a 150 kW; c. 6,7 ct./kWh per impianti solari senza consumo proprio con una potenza da 30 a 150 kW; d. 12 ct./kWh per impianti idroelettrici con una potenza fino a 150 kW.
<i>Art. 14 Luogo di produzione</i> ¹ Il luogo di produzione è il terreno su cui si trova l'impianto di produzione. ² Il luogo di produzione può includere altre proprietà, a condizione che l'elettricità autoprodotta possa essere consumata anche in queste proprietà senza utilizzare la rete di distribuzione.	<i>Art. 14 cpv. 3</i> ³ Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio si trova a un livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e il relativo punto di raccordo alla rete possono essere utilizzati per il consumo proprio.

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
<i>Art. 16 Partecipazione dei locatari e degli affittuari alla fusione</i> ¹ Il proprietario del terreno deve fatturare ai singoli affittuari e locatari secondo i seguenti principi: a. Per l'elettricità acquistata dall'esterno, i costi saranno addebitati in base al consumo; ciò include, compresi tutti gli oneri, i costi dell'energia, dell'utilizzo della rete e della misurazione al punto di misurazione dell'interconnessione. b. Per l'elettricità prodotta internamente e i costi di misurazione interna, fornitura di dati, amministrazione e fatturazione dell'interconnessione (costi interni), può essere addebitato come somma forfettaria un massimo dell'80% dell'importo che dovrebbe essere pagato per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione all'interconnessione per l'acquisto del prodotto elettrico standard esterno. ^{1bis} ... ² Per i costi interni, il proprietario del terreno può anche addebitare i costi effettivamente sostenuti, meno i ricavi dell'energia elettrica immessa in rete, invece della tariffa forfettaria secondo il paragrafo 1 lettera b. ^{2bis} ... ³ Se i costi interni vengono liquidati ai sensi del paragrafo 2, il proprietario del terreno non può addebitare un importo superiore a quello che sarebbe stato dovuto per la corrispondente quantità di elettricità se fosse stato acquistato il prodotto elettrico standard esterno. Se i costi interni sono inferiori ai costi del prodotto elettrico standard esterno, oltre ai costi interni può essere addebitata al massimo la metà del risparmio ottenuto.	<i>Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento</i> ¹ Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno: a. il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno; b. le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di contabilizzazione; c. il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto. ² I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se: a. hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEn) e intendono farlo valere per sé; oppure b. il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b. ³ L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione. ⁴ I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEI
	<i>Art. 16a Conteggio dei costi esterni</i> ¹ Sono considerati costi esterni i costi sostenuti per: a. l'elettricità acquistata esternamente, incluse tutte le tasse e i costi dell'utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento; b. una rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l'elettricità acquistata esternamente. ² Il proprietario fondiario addebita i costi esterni ai locatari e affittuari in funzione del consumo. ³ Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b, il proprietario fondiario non può addebitare al locatario o all'affittuario costi esterni superiori a quelli che quest'ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento.

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<i>Art. 16b</i> Conteggio dei costi interni ¹ Sono considerati costi interni i costi sostenuti per: a. l'energia prodotta internamente; b. la misurazione interna, la fornitura dei dati e la contabilizzazione del raggruppamento; c. una rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l'elettricità prodotta internamente. ² Il proprietario fondiario può addebitare i costi interni al locatario e all'affittuario in modo forfettario per un importo pari al massimo all'80 per cento dei costi che quest'ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento. ³ Se il proprietario fondiario addebita al locatario o all'affittuario i costi interni effettivamente sostenuti in funzione del consumo, si applicano i principi seguenti: a. i ricavi conseguiti attraverso l'immissione in rete dell'energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi; b. Il proprietario fondiario non può addebitare come costi interni costi superiori a quelli che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento. Se i costi interni sono inferiori a questo importo, il proprietario fondiario può addebitare, oltre ai costi interni, al massimo la metà del risparmio ottenuto.
<i>Art. 18 Rapporto con il gestore di rete</i> ¹ I proprietari terrieri dovranno notificare al gestore della rete, con tre mesi di anticipo, ciascuno dei seguenti casi: a. la costituzione di un'associazione per l'autoconsumo, il rappresentante di tale associazione nonché gli inquilini o locatari partecipanti che non sono più consumatori finali dopo la costituzione dell'associazione; b. lo scioglimento di una fusione; c. l'uso di un'unità di stoccaggio e il suo tipo di utilizzo; d. inferiore al valore di cui all'articolo 15, paragrafo 1. ² I proprietari dei terreni devono comunicare immediatamente al gestore di rete la cessazione della partecipazione di un locatario o di un affittuario all'interconnessione. Il gestore di rete inserisce i locatari e gli affittuari interessati nella fornitura di base ai sensi dell'articolo 6 o 7 della legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 200741 (StromVG) entro tre mesi. ³ Se il proprietario terriero non è in grado di fornire elettricità ai membri e ai partecipanti dell'associazione, il gestore di rete deve garantire immediatamente la fornitura. ⁴ I costi sostenuti dal gestore della rete sulla base dei paragrafi 2 e 3 sono a carico del proprietario del terreno.	<i>Art. 18 cpv. 5 e 6</i> ⁵ Il gestore di rete notifica al proprietario fondiario entro 14 giorni le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio.

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
	⁶ Contabilizza separatamente il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio e mette a disposizione del proprietario fondiario i dati necessari per il conteggio.
	<i>Art. 20a</i> Programmi a livello nazionale ¹ L'UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se: a. non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell'ambito dei bandi di gara di cui all'articolo 19; e b. si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell'ambito di programmi a livello nazionale. ² L'UFE si basa sull'efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all'articolo 19.
<i>Art. 22 Pubblicazione</i> ¹ L'UFE pubblica ogni anno le seguenti informazioni sulle gare d'appalto:	<i>Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva</i> ¹ L'UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara e i programmi a livello nazionale:
<i>Art. 36 Utilizzo</i> ¹ La ripartizione dei fondi disponibili si basa sul fabbisogno finanziario e sui costi di esecuzione dei singoli impieghi, sui costi proporzionali per il rimborso del supplemento di rete ai sensi dell'articolo 39 EnG, sulla liquidità complessiva del fondo per il supplemento di rete e sul contributo che i singoli impieghi forniscono alla realizzazione dello scopo della legge e al raggiungimento dei valori di riferimento ai sensi degli articoli 2 e 3 EnG.	<i>Art. 36 cpv. 1</i> ¹ L'assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 LEne.
	<i>Art. 36a</i> Mutui di tesoreria L'UFE e l'Amministrazione federale delle finanze stabiliscono di comune accordo i dettagli dei mutui di tesoreria, in particolare l'entità e la durata dei mutui, il tasso d'interesse e le modalità.
	Capitolo 7a: Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<i>Art. 51a</i> Obiettivo ¹ I fornitori di elettricità che nei tre anni civili precedenti hanno venduto ai loro consumatori finali in media 10 GWh o più di elettricità (vendite di elettricità di riferimento) devono realizzare annualmente un risparmio di energia elettrica mediante miglioramenti dell'efficienza energetica pari al 2 per cento delle loro vendite di elettricità di riferimento. ² Per il calcolo della vendita di elettricità di riferimento non si tiene conto delle forniture a: a. consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo; b. centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l'articolo 14a capoverso 1 LAEL.
	<i>Art. 51b</i> Misure ¹ Le misure volte a migliorare l'efficienza energetica sono ammesse se: a. sono orientate alle migliori tecnologie disponibili; e b. il relativo risparmio di elettricità può essere misurato o calcolato. ² Nell'obiettivo annuale viene computato l'intero risparmio di elettricità conseguito da una misura notificata nel corso della durata dei suoi effetti.
	<i>Art. 51c</i> Misure standardizzate L'UFE mette a disposizione protocolli di risparmio che servono ad attestare il risparmio di elettricità delle misure standardizzate.
	<i>Art. 51d</i> Misure non standardizzate ¹ La domanda di approvazione di una misura non standardizzata deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. la descrizione della misura; b. la procedura per misurare o calcolare il risparmio di elettricità. ² L'UFE può approvare una misura prevedendo oneri e condizioni. ³ Mette a disposizione del fornitore di elettricità un apposito protocollo di risparmio per la misura approvata.
	<i>Art. 51e</i> Misure non computabili Non sono computabili le misure: a. che devono essere attuate in base a una prescrizione giuridica; b. per le quali la Confederazione o un Cantone ha erogato aiuti finanziari; c. attuate presso consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo; d. attuate ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1^{bis} se il consumatore finale ha concluso con la Confederazione o un Cantone una convenzione sugli obiettivi; e. che non sono permanenti;

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	f. che ottengono il risparmio di elettricità attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.
	<i>Art. 51f</i> Obblighi di notifica ¹ Entro il 30 aprile di ogni anno i fornitori di elettricità notificano all'UFE: a. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali nell'anno civile precedente; b. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali nel servizio universale nell'anno civile precedente; c. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali secondo l'articolo 51a capoverso 2 nell'anno civile precedente; d. i costi sostenuti nell'anno civile precedente per l'attuazione delle misure presso i consumatori finali. ² In occasione della prima notifica deve essere comunicata la quantità di elettricità venduta ai consumatori finali negli ultimi tre anni civili.
	<i>Art. 51g</i> Definizione dell'obiettivo Ogni anno entro il 30 novembre l'UFE stabilisce per ogni fornitore di elettricità: a. le vendite di elettricità di riferimento; b. l'obiettivo.
	<i>Art. 51h</i> Raggiungimento dell'obiettivo ¹ I fornitori di elettricità presentano all'UFE le misure attuate o acquisite nell'anno in cui auspicano che vengano computate nell'obiettivo. ² La notifica deve contenere segnatamente: a. il protocollo di risparmio compilato; b. la documentazione tecnica attestante il risparmio di elettricità stabilita nel protocollo di risparmio; c. un documento indicante i tempi e l'attuazione della misura. ³ Se i fornitori di elettricità superano l'obiettivo, il loro obiettivo per l'anno civile successivo viene ridotto di una quota corrispondente.
	<i>Art. 51i</i> Controlli ¹ L'UFE controlla le basi utilizzate per stabilire l'obiettivo e l'attuazione delle misure. A tale scopo può segnatamente: a. esigere l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo; b. entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro. ² Per verificare l'osservanza dell'articolo 6 capoverso 5^{ter} LAEI la Commissione dell'energia elettrica può controllare i dati e le indicazioni concernenti le forniture a consumatori finali.

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	³ Se dal controllo risulta che le misure notificate non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono dedotti a posteriori.
	<i>Art. 51j Pubblicazione</i> L'UFE pubblica annualmente i seguenti dati: a. il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi e l'entità degli obiettivi; b. la percentuale di fornitori di elettricità che hanno raggiunto, superato o mancato gli obiettivi; c. il numero e il tipo di misure attuate, nonché i risparmi di elettricità conseguiti con esse.
	<i>Art. 51k Disposizione penale</i> Ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non notifica la vendita di elettricità o fornisce indicazioni errate in merito o sulle misure notificate.
<i>Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione</i> ¹ Possono usufruire del sostegno: a. gli impianti e i progetti pilota che: 1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici, e 2. vengono realizzati in una scala che consente la determinazione di dati scientifici, tecnici, economici e sociali; b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che: 1. servono a provare il corretto funzionamento in un ambiente vicino al mercato, e 2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell'ottica dell'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie o soluzioni energetiche innovative. ² Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall'UFE come progetti faro, se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all'avanguardia e favoriscono il dialogo sull'energia in buona parte della popolazione.	<i>Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione</i> ¹ Possono usufruire del sostegno: a. gli impianti e i progetti pilota che: 1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi, e 2. vengono realizzati sotto forma di prototipi o sistemi parziali che consentono di determinare dati scientifici e tecnici; b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che: 1. servono a provare il corretto funzionamento nelle dimensioni reali e in un ambiente vicino al mercato, e 2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell'ottica dell'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi. ² Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall'UFE come progetti faro se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all'avanguardia e suscitano particolare risonanza.
<i>Art. 61 Aiuti finanziari per impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione e per esperimenti sul terreno e analisi</i> ¹ Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne), se:	<i>Art. 61 cpv. 1 e 3</i> ¹ Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti e progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne) se: a. forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
a. favoriscono l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia o l'impiego delle energie rinnovabili; b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo sono sufficientemente grandi; c. corrispondono alla politica energetica della Confederazione; e d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate. ² Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne). ³ L'UFE stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare: a. del tipo di progetto; b. della vicinanza al mercato; c. della situazione finanziaria dei richiedenti; e d. della potenziale risonanza del progetto a livello nazionale.	b. si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze; c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati; d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; e e. i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d. ³ L'UFE stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.
<i>Art. 69a Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell'elettricità</i> ¹ L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE tutti gli impianti di produzione dell'elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all'UFE. ² L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell'elettricità: a. ubicazione; b. tecnologia; c. categoria dell'impianto; d. potenza; e. data della messa in esercizio. ³ Se un impianto di produzione dell'elettricità viene ampliato, la visione d'insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell'impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell'ampliamento. ⁴ Per gli impianti fotovoltaici l'UFE pubblica anche informazioni sull'orientamento e sull'inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l'organo d'esecuzione.	<i>Art. 69a cpv. 2 lett. F</i> ² L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell'elettricità: f. l'eventuale interesse nazionale.

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<i>Art. 69b Panoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili e carburanti</i> ¹ L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li trasmette all'UFE. ² L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti: a. ubicazione; b. tecnologia; c. capacità di produzione e produzione annua di energia; d. data della messa in esercizio; e. combustibile o carburante prodotto.
<i>Art. 70 Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche</i> I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, possono essere conservati al massimo per dieci anni.	<i>Art. 70, rubrica e cpv. 2</i> Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche ² L'organo d'esecuzione concede alle seguenti autorità l'accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche raccolti nell'ambito degli articoli 4b e 4c per i seguenti compiti d'esecuzione: a. all'Ufficio federale dell'energia per i suoi compiti d'esecuzione: 1. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (art. 19, 27 e 33a LEn), 2. nel quadro della riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici (contributi globali) (art. 34 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂), 3. nel quadro dell'obbligo di etichettatura (etichettaEnergia) per la commercializzazione o la cessione di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (art. 10–12a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica), 4. nel quadro del monitoraggio secondo l'articolo 55 LEn; b. all'Ufficio federale dell'ambiente per i suoi compiti d'esecuzione: 1. nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15–21 legge sul CO₂), 2. nel quadro della compensazione per i carburanti (art. 26–28 legge sul CO₂), 3. nel quadro dell'impegno a ridurre le emissioni di gas serra (art. 31–32 legge sul CO₂); c. all'Ufficio federale dell'aviazione civile per i suoi compiti d'esecuzione nel quadro del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI); d. all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per l'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e la riscossione e il rimborso della tassa sul CO₂; e. ai Cantoni nella misura in cui li necessitano per l'esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di edifici (art. 45 LEn e art. 9 legge sul CO₂).

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<i>Art. 80a</i> Disposizione transitoria relativa alle garanzie di origine per combustibili e carburanti ¹ Il servizio di clearing designato dall'industria del gas deve trasmettere entro il 1° gennaio 2025 all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 LEn i dati trattati ai sensi dell'articolo 45e dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022. ² L'organo d'esecuzione rilascia garanzie di origine per le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico svizzero prodotte fino al 31 dicembre 2024 e notificate entro il 28 febbraio 2025 al servizio di clearing di cui all'articolo 45e dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022. La loro validità è di 60 mesi. ³ Rilascia garanzie di origine per i certificati di biogas esteri non ancora utilizzati che il servizio di clearing ha registrato dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2024. La loro validità è di 12 mesi. ⁴ Rilascia garanzie di origine per i certificati di biogas esteri che il servizio di clearing ha registrato prima del 31 marzo 2021 e che non sono ancora stati utilizzati, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell'industria svizzera del gas per il biogas e altri gas rinnovabili del 1° aprile 2021 sono state soddisfatte.
	<i>Art. 80b</i> Disposizione transitoria relativa ai miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità ¹ I fornitori di elettricità possono presentare all'UFE per approvazione entro il 30 aprile 2025 misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 51b e 51e. ² L'obiettivo dei fornitori di elettricità si riduce nei primi tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ... di una quota corrispondente ai risparmi di elettricità delle misure approvate ai sensi del capoverso 1.
	Modifica di altri atti normativi (Nell'allegato del OEn)
	1. Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali
	<i>Art. 2a</i> Collaborazione con l'organo d'esecuzione L'autorità fiscale e l'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne) possono scambiarsi dati relativi ai titolari di autorizzazioni ai sensi della LIOM e dati provenienti da notifiche effettuate da contribuenti, esportatori e aventi diritto al rimborso.
<i>Art. 41</i> Procedura in caso di dichiarazione fiscale periodica ¹ La persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.	<i>Art. 41 cpv. 1^{bis}</i> 1^{bis} Sono esentati dagli obblighi di cui al capoverso 1 gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica.

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	Sezione 4: Disposizioni speciali per i biocarburanti e per il gas naturale consegnato tramite stazioni di servizio collegate alla rete di gas naturale
<i>Art. 45e</i> ¹ Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati al servizio di clearing designato dall'industria del gas se: a. sono conformi alle disposizioni della direttiva di marzo 2016 della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque per l'immissione di gas rinnovabili (direttiva G13) e sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o b. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento. ² Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico devono presentare all'autorità fiscale, tramite il servizio di clearing: a. la dichiarazione fiscale periodica di cui all'articolo 20 LIOM; b. il rapporto periodico di cui all'articolo 31 LIOM. ³ I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all'autorità fiscale, tramite il servizio di clearing, le dichiarazioni relative a una differenza d'imposta di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOM. ⁴ Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono inoltre registrare: a. i ritiri di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori; b. le consegne di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartite secondo i destinatari. ⁵ Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.	<i>Art. 45e</i> ¹ Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 LEné sull'energia se: a. sono conformi alle disposizioni della direttiva di marzo 2016 della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque per l'immissione di gas rinnovabili (direttiva G13) e sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o b. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento. ² Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti devono presentare all'autorità fiscale, tramite l'organo d'esecuzione: a. la dichiarazione fiscale periodica di cui all'articolo 20 LIOM; b. il rapporto periodico di cui all'articolo 31 LIOM. ³ I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all'autorità fiscale, tramite l'organo d'esecuzione, le dichiarazioni relative a una differenza d'imposta di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOM. ⁴ Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono registrare: a. i ritiri di biocarburanti, ripartiti secondo i fornitori; b. le consegne di biocarburanti, ripartite secondo i destinatari. ⁵ Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare all'organo d'esecuzione tutte le quantità di biocarburanti importate, esportate e commercializzate. ⁶ L'organo d'esecuzione trasmette immediatamente i dati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Verifica in particolare se le quantità dichiarate sono state conteggiate integralmente e non sono state utilizzate o computate più volte.
	2. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione
	<i>Allegato 1</i> (art. 1 cpv. 2) Catalogo dei geodati di base di diritto federale <i>Inserire la seguente voce alla fine della tabella dell'allegato 1:</i>

Testo applicabile del regolamento		Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024							
	Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto	Livello di autorizzazione	Servizio di telecaricamento	Identificatore	
	Impianti di produzione di biocombustibili e biocarburanti nonché idrogeno	RS 730.01 art. 69b	UFE			A	X	2	
		3. Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia							

Testo applicabile del regolamento			Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024																																																																																															
Allegato 3 (art. 14b) Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine <table><tr><th></th><th>Emolumento in franchi</th><th>Unità</th></tr><tr><td colspan="3">1. Registrazione e rilevamento</td></tr><tr><td>Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto)</td><td>max. 200</td><td>all’anno</td></tr><tr><td>Emolumento di base per un conto utente (a seconda del tipo di conto)</td><td>max. 200</td><td>all’anno</td></tr><tr><td>Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto)</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td colspan="3">2. Transazioni</td></tr><tr><td>Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto)</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Importazione ed esportazione di garanzie di origine</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Registrazione di un ordine permanente</td><td>max. 200</td><td>per operazione</td></tr><tr><td colspan="3">3. Annullamento</td></tr><tr><td>Annullamento di garanzie di origine</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Elaborazione di una conferma di annullamento</td><td>max. 100</td><td>per operazione</td></tr></table>				Emolumento in franchi	Unità	1. Registrazione e rilevamento			Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto)	max. 200	all’anno	Emolumento di base per un conto utente (a seconda del tipo di conto)	max. 200	all’anno	Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto)	max. 0.03	per MWh	2. Transazioni			Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto)	max. 0.03	per MWh	Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.03	per MWh	Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh	Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione	3. Annullamento			Annullamento di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh	Elaborazione di una conferma di annullamento	max. 100	per operazione	Allegato 3 (art. 14b) Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine <table><tr><th></th><th>Emolumento in franchi</th><th>Unità</th></tr><tr><td colspan="3">1. Registrazione e rilevamento</td></tr><tr><td>Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto</td><td>max. 200</td><td>all’anno</td></tr><tr><td>Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto</td><td>max. 200</td><td>all’anno</td></tr><tr><td>Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta, a seconda del tipo di impianto</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td colspan="3">2. Transazioni nel settore dell’energia elettrica</td></tr><tr><td>Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Importazione ed esportazione di garanzie di origine</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Registrazione di un ordine permanente</td><td>max. 200</td><td>per operazione</td></tr><tr><td colspan="3">3. Transazioni nel settore dei combustibili e dei carburanti</td></tr><tr><td>Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto</td><td>max. 0.2</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale</td><td>max. 0.2</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Importazione ed esportazione di garanzie di origine</td><td>max. 0.2</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Registrazione di un ordine permanente</td><td>max. 200</td><td>per operazione</td></tr><tr><td colspan="3">4. Annullamento</td></tr><tr><td>Annullamento di garanzie di origine</td><td>max. 0.03</td><td>per MWh</td></tr><tr><td>Elaborazione di una conferma di annullamento</td><td>max. 100</td><td>per operazione</td></tr></table>				Emolumento in franchi	Unità	1. Registrazione e rilevamento			Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto	max. 200	all’anno	Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto	max. 200	all’anno	Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta, a seconda del tipo di impianto	max. 0.03	per MWh	2. Transazioni nel settore dell’energia elettrica			Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto	max. 0.03	per MWh	Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.03	per MWh	Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh	Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione	3. Transazioni nel settore dei combustibili e dei carburanti			Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto	max. 0.2	per MWh	Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.2	per MWh	Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.2	per MWh	Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione	4. Annullamento			Annullamento di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh	Elaborazione di una conferma di annullamento	max. 100	per operazione
	Emolumento in franchi	Unità																																																																																																
1. Registrazione e rilevamento																																																																																																		
Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto)	max. 200	all’anno																																																																																																
Emolumento di base per un conto utente (a seconda del tipo di conto)	max. 200	all’anno																																																																																																
Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto)	max. 0.03	per MWh																																																																																																
2. Transazioni																																																																																																		
Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto)	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione																																																																																																
3. Annullamento																																																																																																		
Annullamento di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Elaborazione di una conferma di annullamento	max. 100	per operazione																																																																																																
	Emolumento in franchi	Unità																																																																																																
1. Registrazione e rilevamento																																																																																																		
Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto	max. 200	all’anno																																																																																																
Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto	max. 200	all’anno																																																																																																
Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta, a seconda del tipo di impianto	max. 0.03	per MWh																																																																																																
2. Transazioni nel settore dell’energia elettrica																																																																																																		
Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione																																																																																																
3. Transazioni nel settore dei combustibili e dei carburanti																																																																																																		
Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto	max. 0.2	per MWh																																																																																																
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.2	per MWh																																																																																																
Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.2	per MWh																																																																																																
Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione																																																																																																
4. Annullamento																																																																																																		
Annullamento di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh																																																																																																
Elaborazione di una conferma di annullamento	max. 100	per operazione																																																																																																
			4. Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)																																																																																															
Art. 8 L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEne¹ è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso e contiene le seguenti indicazioni: a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita; b. la quota percentuale dell’elettricità prodotta in Svizzera o all’estero;			Art. 8 cpv. 1 L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEne è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso. L’etichettatura dell’elettricità contiene un raffronto grafico del prodotto fornito con il mix del fornitore dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità, con le seguenti indicazioni: a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita;																																																																																															

Testo applicabile del regolamento		Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024																																														
c. l'anno di riferimento; d. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura. ² L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura è tenuta a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda. ³ Per il resto, l'etichettatura dell'elettricità deve essere effettuata conformemente all'allegato 1.		b. la quota percentuale dell'elettricità prodotta in Svizzera o all'estero; c. i dati relativi alle emissioni di CO₂ generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte come da garanzia di origine; d. l'anno di riferimento; e. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.																																														
		<i>Art. 9c Disposizione transitoria della modifica del ... 2024</i> Le nuove disposizioni di cui all'articolo 8 e all'allegato 1 si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2025.																																														
		<i>Anhang 1</i> (Art. 1 und 8) Anforderungen an die Stromkennzeichnung																																														
2.4	L'etichettatura si effettua mediante tabella come nell'esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.	<i>Abrogato</i>																																														
2.5	Wird in der Tabelle der Produktemix nach Artikel 4 Absatz 2 EnV angegeben (Beispiel: Figur 2), so ist auch auf den Fundort der gemeinsamen Veröffentlichung nach Artikel 4 Absatz 3 hinzuweisen.	<i>Abrogato</i>																																														
<i>Figura 1</i> <table><tr><th colspan="3">Etichettatura dell'elettricità</th></tr><tr><td colspan="3">Il vostro fornitore di elettricità:</td></tr><tr><td>Contatto:</td><td colspan="2">AAE ABC (es.) www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99</td></tr><tr><td>Anno di riferimento:</td><td colspan="2">2019</td></tr><tr><td colspan="3">L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:</td></tr><tr><td>in %</td><td>Totale</td><td>dalla Svizzera</td></tr><tr><td>Energie rinnovabili</td><td>58,0 %</td><td>48,0 %</td></tr><tr><td>Forza idrica</td><td>50,0 %</td><td>40,0 %</td></tr><tr><td>Altre energie rinnovabili</td><td>1,0 %</td><td>1,0 %</td></tr><tr><td>Biomassa</td><td>0,5 %</td><td>0,5 %</td></tr><tr><td>Rifiuti urbani</td><td>0,5 %</td><td>0,5 %</td></tr><tr><td>Elettricità che beneficia di misure di promozione¹</td><td>7,0 %</td><td>7,0 %</td></tr><tr><td>Energie non rinnovabili</td><td>42,0 %</td><td>27,0 %</td></tr><tr><td>Energia nucleare</td><td>41,0 %</td><td>26,0 %</td></tr><tr><td>Vettori energetici fossili</td><td>1,0 %</td><td>1,0 %</td></tr></table>		Etichettatura dell'elettricità			Il vostro fornitore di elettricità:			Contatto:	AAE ABC (es.) www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99		Anno di riferimento:	2019		L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:			in %	Totale	dalla Svizzera	Energie rinnovabili	58,0 %	48,0 %	Forza idrica	50,0 %	40,0 %	Altre energie rinnovabili	1,0 %	1,0 %	Biomassa	0,5 %	0,5 %	Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %	Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	7,0 %	7,0 %	Energie non rinnovabili	42,0 %	27,0 %	Energia nucleare	41,0 %	26,0 %	Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %	<i>Abrogato</i>	
Etichettatura dell'elettricità																																																
Il vostro fornitore di elettricità:																																																
Contatto:	AAE ABC (es.) www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99																																															
Anno di riferimento:	2019																																															
L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:																																																
in %	Totale	dalla Svizzera																																														
Energie rinnovabili	58,0 %	48,0 %																																														
Forza idrica	50,0 %	40,0 %																																														
Altre energie rinnovabili	1,0 %	1,0 %																																														
Biomassa	0,5 %	0,5 %																																														
Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %																																														
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	7,0 %	7,0 %																																														
Energie non rinnovabili	42,0 %	27,0 %																																														
Energia nucleare	41,0 %	26,0 %																																														
Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %																																														

Testo applicabile del regolamento				Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024																																																													
	Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %																																																														
	Totale	100,0 %	75,0 %																																																														
	¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia																																																																
				Figura 2	Abrogato																																																												
<table><tr><th colspan="3">Etichettatura dell'elettricità</th></tr><tr><td>Il vostro fornitore di elettricità:</td><td colspan="2">AAE ABC (es.)</td></tr><tr><td>Contatto:</td><td colspan="2">www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99</td></tr><tr><td>Anno di riferimento:</td><td colspan="2">2019</td></tr><tr><td colspan="3">L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:</td></tr><tr><th>in %</th><th>Totale</th><th>dalla Svizzera</th></tr><tr><td>Energie rinnovabili</td><td>99,0 %</td><td>97,0 %</td></tr><tr><td>Forza idrica</td><td>88,0 %</td><td>88,0 %</td></tr><tr><td>Altre energie rinnovabili</td><td>4,0 %</td><td>2,0 %</td></tr><tr><td>Energia solare</td><td>0,5 %</td><td>0,5 %</td></tr><tr><td>Energia eolica</td><td>2,0 %</td><td>0,0 %</td></tr><tr><td>Biomassa</td><td>1,0 %</td><td>1,0 %</td></tr><tr><td>Rifiuti urbani</td><td>0,5 %</td><td>0,5 %</td></tr><tr><td>Elettricità che beneficia di misure di promozione¹</td><td>7,0 %</td><td>7,0 %</td></tr><tr><td>Energie non rinnovabili</td><td>1,0 %</td><td>1,0 %</td></tr><tr><td>Energia nucleare</td><td>0,0 %</td><td>0,0 %</td></tr><tr><td>Vettori energetici fossili</td><td>1,0 %</td><td>1,0 %</td></tr><tr><td>Rifiuti urbani</td><td>1,0 %</td><td>1,0 %</td></tr><tr><td>Totale</td><td>100,0 %</td><td>98,0 %</td></tr><tr><td colspan="3">¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia</td></tr></table>				Etichettatura dell'elettricità			Il vostro fornitore di elettricità:	AAE ABC (es.)		Contatto:	www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99		Anno di riferimento:	2019		L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:			in %	Totale	dalla Svizzera	Energie rinnovabili	99,0 %	97,0 %	Forza idrica	88,0 %	88,0 %	Altre energie rinnovabili	4,0 %	2,0 %	Energia solare	0,5 %	0,5 %	Energia eolica	2,0 %	0,0 %	Biomassa	1,0 %	1,0 %	Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %	Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	7,0 %	7,0 %	Energie non rinnovabili	1,0 %	1,0 %	Energia nucleare	0,0 %	0,0 %	Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %	Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %	Totale	100,0 %	98,0 %	¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia				
Etichettatura dell'elettricità																																																																	
Il vostro fornitore di elettricità:	AAE ABC (es.)																																																																
Contatto:	www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99																																																																
Anno di riferimento:	2019																																																																
L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:																																																																	
in %	Totale	dalla Svizzera																																																															
Energie rinnovabili	99,0 %	97,0 %																																																															
Forza idrica	88,0 %	88,0 %																																																															
Altre energie rinnovabili	4,0 %	2,0 %																																																															
Energia solare	0,5 %	0,5 %																																																															
Energia eolica	2,0 %	0,0 %																																																															
Biomassa	1,0 %	1,0 %																																																															
Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %																																																															
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	7,0 %	7,0 %																																																															
Energie non rinnovabili	1,0 %	1,0 %																																																															
Energia nucleare	0,0 %	0,0 %																																																															
Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %																																																															
Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %																																																															
Totale	100,0 %	98,0 %																																																															
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia																																																																	